

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08802 **del** 15/07/2015

Proposta n. 10920 **del** 09/07/2015

Oggetto:

CO.LA.RI. con sede in Roma in Viale del Poggio Fiorito n. 63 - P.IVA: 01603081009 – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. B3692 del 13/8/2009 relativa alla centrale di gassificazione sita in Via di Casale Lumbroso, 408 –00166 Roma. Aggiornamento.

OGGETTO: CO.LA.RI. con sede in Roma in Viale del Poggio Fiorito n. 63 - P.IVA: 01603081009 – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. B3692 del 13/8/2009 relativa alla centrale di gassificazione sita in Via di Casale Lumbroso, 408 –00166 Roma. Aggiornamento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all'Arch. Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

1. di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

2. di fonte nazionale:

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di adozione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti;

3. di fonte regionale:

L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”;

D.G.R. n. 222 del 25 febbraio 2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;

D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”,

D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;

D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”;

D.G.R. n. 956 del 11 dicembre 2009 “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;

D.C.R. n. 8 del 24 luglio 2013 “Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso”;

D.G.R. n. 548 del 5 maggio 2014 Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";

D.G.R. n. 720 del 28 ottobre 2014 “Approvazione delle Linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti del Lazio”;

PREMESSO che il CO.LA.RI. è stato autorizzato con Determinazione n. B3692 del 13/8/2009 di autorizzazione integrata ambientale (AIA), successivamente aggiornata con Determinazione n. CI426 del 21/6/2010, alla realizzazione e messa in esercizio della centrale di gassificazione del CDR prodotto dagli attigui impianti di trattamento meccanico biologico denominati “Malagrotta 1” e “Malagrotta 2” della società E.Giovi S.r.l. consorziata al CO.LA.RI. stesso ed autorizzati con Determinazione n. G06042 del 23.12.2013 per i quali è attualmente in corso il procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO, inoltre, che è all’esame di questa Autorità competente una richiesta di variante non sostanziale alla predetta AIA avanzata dal CO.LA.RI. per l’impianto in parola per rispondere all’intervenuto contesto normativo, D.Lgs. 205/2010, e che allo stato attuale la centrale di gassificazione è ferma;

PRESO ATTO che con l'emanazione del D.Lgs. 46/2014 il legislatore ha abolito l'istituto del rinnovo e previsto, come specificato nella Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che le AIA vigenti alla data del 11.4.2014 sono prorogate raddoppiando la durata della autorizzazione stessa;

VISTA la Determinazione n. G17682 del 9.12.2014 con la quale questa Autorità competente ha preso atto delle modifiche legislative intervenute con il D.Lgs. 46/2014 e definito di conseguenza le procedure amministrative interessate secondo le indicazioni e i chiarimenti espressi nella Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che alla data del 11.4.2014 l'AIA del CO.LA.RI. per l'impianto in oggetto era vigente e, conseguentemente, si deve procedere ad una proroga della stessa autorizzazione per ulteriori cinque anni;

VISTA la nota n. 50 datata 1/04/2015, trasmessa via PEC ed acquisita in data 7/4/2015 al prot. n. 186930, con la quale il CO.LA.RI. ha comunicato il sequestro preventivo su ordine del GIP del Tribunale di Roma della fossa di stoccaggio del CDR del gassificatore;

VISTA l'istanza avanzata dal CO.LA.RI. con nota n. 51 del 3/4/2015, acquisita al prot. n. 190813 dell'8/4/2015, con la quale il Consorzio ha richiesto la formale autorizzazione all'utilizzo della fossa del gassificatore quale area di stoccaggio del CDR prodotto dall'impianto TMB "Malagrotta 2";

CONSIDERATO che con nota n. 1462/15N PM 233 dell'8/4/2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso a questa Autorità competente il provvedimento di dissequestro della fossa per un periodo di tre mesi;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal CO.LA.RI. in merito alla predetta istanza, inviata con nota n. 65 del 14/5/2015 ed acquisita al prot. n. 266498 del 15/5/2015, con la quale lo stesso Consorzio ha richiesto che la fossa in parola sia anche a servizio dell'altro impianto denominato "Malagrotta 1" anch'esso della società E.Giovi S.r.l. autorizzato con la medesima Determinazione n. G06042/2013;

CONSIDERATO che, come detto, l'impianto è fermo e che pertanto tale evenienza rientra nella "condizione diversa da quelle di esercizio normali", e che occorre definire delle opportune misure ai sensi dell'art. 29-sexies comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ESAMINATE le Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili relative agli impianti di produzione di CDR, di cui al DM 29.1.2007 ed in particolare al paragrafo E.4.2 "Ricezione e stoccaggio", per analogia di funzione della fossa del gassificatore in parola nella condizione in esame;

CONSIDERATO che la fossa del gassificatore è comunque confinata e consente di soddisfare quanto richiesto al punto precedente;

CONSIDERATO inoltre, che per sopravvenute esigenze di manutenzione degli impianti di recupero del CDR, come si è preso atto con nota dell'area Ciclo Integrato dei Rifiuti n. 309865 del 9/6/2015, il flusso del CDR prodotto dagli impianti laziali è al momento affetto da criticità di sistema;

RITENUTO che lo stoccaggio del CDR presso la fossa del gassificatore consentirebbe di garantire alla città di Roma, da un lato la garanzia della prosecuzione dell'attività di trattamento dei rifiuti in

ingresso presso gli impianti TMB, e dall'altro un volume di compensazione per le operazioni necessarie al successivo avvio a recupero energetico presso gli impianti autorizzati;

CONSIDERATO infine che il CO.LA.RI. ha presentato le garanzie finanziarie per l'esercizio dell'impianto di gassificatore con polizza rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. n. GE 0612995 del 25/11/2009 per un importo pari ad € 1.317.000,00 ed Appendice n. I del 5/8/2010 mediante la quale l'importo garantito è stato elevato ad € 1.361.800,00, e che la scadenza di tali garanzie erano fissate al 13/8/2014, e che pertanto per l'esercizio dell'impianto nonché per l'utilizzo della fossa del gassificatore quale area di stoccaggio, il CO.LA.RI. dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente atto, le garanzie finanziarie a favore di questa Regione Lazio di importo pari ad € 1.511.800,00, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29-sexies comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. L'importo, non potrà essere ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista l'abrogazione dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento alle Determinazioni nn. B3692/2009, C1426/2010 ed al presente atto nonché alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad assentire la richiesta del CO.LA.RI. secondo le successive disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prorogare al CO.LA.RI., con sede in Roma in viale del Poggio Fiorito n. 63 - P.IVA: 01603081009 e C.C.I.A.A. 538809, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B3692 del 13.8.2009 aggiornata con Determinazione n. C1426 del 21.6.2010, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 46/2014, fino alla data del 13.8.2019;
2. di autorizzare, CO.LA.RI., con sede in Roma in viale del Poggio Fiorito n. 63 - P.IVA: 01603081009, ad utilizzare la fossa di stoccaggio del gassificatore anche nei casi in cui l'impianto risulti fermo o in manutenzione, configurabili quali "condizioni diverse da quelle di esercizio normali" ai sensi dell'art. 29-sexies comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità sotto riportate:

Area	Quantità stoccaggio	CER	Descrizione	Operazione
A9	4.000 t	19.12.10	rifiuti combustibili (Cdr: combustibile derivato da rifiuti)	R 13

L'Area di stoccaggio A9 è evidenziata nella planimetria presentata dalla Società congiuntamente alla nota n. 65 del 14/5/2015 ed allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

3. di prescrivere al CO.LA.RI., relativamente all'utilizzo della fossa del gassificatore secondo quanto stabilito al punto precedente, di porre in essere tutti gli adempimenti normativi ed i presidi ambientali e di sicurezza riportati nella relazione allegata alla documentazione

integrativa, inviata con nota n. 65 del 14/5/2015 ed acquisita al prot. n. 266498 del 15/5/2015;

4. di prescrivere al CO.LA.RI. la presentazione delle garanzie finanziarie, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente atto, a favore di questa Regione Lazio, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29-sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. L'importo pari ad € 1.511.800,00, non potrà essere ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista l'abrogazione dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento alle Determinazioni nn. B3692/2009, C1426/2010 ed al presente atto nonché alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;
5. di disporre che, il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione n. B3692 del 13.8.2009 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa;
6. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione n. B3692 del 13.8.2009 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà notificato al CO.LA.RI. e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma, alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed a Roma Capitale nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Allegati:

- Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di deposito del CDR

Il Direttore Regionale

Arch. Manuela Manetti